



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Superbollo auto**

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

### Novità riforma accertamento e contenzioso

Scopri di più

I proprietari, gli usufruttiari e gli utilizzatori a titolo di **locazione finanziaria di autovetture e motoveicoli** sono generalmente **soggetti al pagamento** delle corrispondenti **tasse automobilistiche**.

In caso di veicolo con contratto di **noleggio a lungo termine** senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultano esserne **gli utilizzatori**, ancorché, di fatto, è la società di noleggio che paga, **spalmando il bollo nei canoni mensili**.

Il bollo auto deve essere versato **entro una data di scadenza** che varia in relazione alla **data di immatricolazione** del veicolo. In particolare, il bollo auto deve essere pagato **entro la fine del mese successivo alla sua scadenza**, la quale viene calcolata in base alla **data di immatricolazione del veicolo**.

In aggiunta, **entro gli stessi termini** previsti per il pagamento del bollo auto, gli autoveicoli che hanno potenza **superiore a 185 kW** sono soggetti **all'addizionale erariale** alla tassa automobilistica (c.d. **superbollo**), definitivamente fissata ad opera dell'articolo 16, L. 214/2011, con decorrenza dall'anno 2012, in **20 euro per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 185 kW**.

Con l'aumentare degli **anni di anzianità**, però, scatta il diritto alle seguenti **riduzioni**:

- al **60%** dopo **5 anni** dalla data di costruzione;
- al **30%** dopo **10 anni** dalla data di costruzione;
- al **15%** dopo **15 anni** dalla data di costruzione;

**Decorsi 20 anni** dalla data di costruzione il **superbollo non è più dovuto**.

Tali periodi **decorrono dall'1/1 dell'anno successivo** a quello di **costruzione**; in mancanza della data di costruzione, va fatto riferimento alla **data più vecchia** tra l'eventuale data di **immatricolazione all'estero** e la data di **immatricolazione in Italia**.



Pertanto, il **conteggio** da fare per il superbollo è il seguente:

- **20 euro per ogni KW eccedente i 185 KW entro i 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;**
- **12 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;**
- **6 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;**
- **3 euro per ogni KW eccedente i 185 KW dopo i 15 anni (e fino ai 20 anni) dalla data di costruzione del veicolo.**

Il superbollo non è dovuto nei casi in cui il veicolo sia in regime di **esenzione** o **sospensione** dal pagamento del bollo; ciò in ragione del rapporto di **complementarietà** che lega l'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Il superbollo deve essere versato mediante **modello F24 Elide** utilizzando il codice tributo **3364** e con l'indicazione della **targa** del veicolo ([risoluzione n. 101/E/2011](#)).

In caso di **omesso** versamento, la violazione:

- può essere sanata mediante **ravvedimento operoso**. La sanzione di riferimento è quella prevista dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), pari, a seconda della tempestività della regolarizzazione, al **25%, al 12,50%** in caso di ritardo **non superiore a 90 giorni o allo 0,83%** per ciascun giorno di ritardo in caso ritardo **non superiore a 15 giorni**. I codici tributo di riferimento sono **3365**, per la sanzione, e **3366**, per gli interessi;
- non regolarizzata sarà oggetto di apposito **atto di accertamento** con applicazione della sanzione del 25% oltre agli **interessi moratori del 3,5%** annui previsti per le tasse auto erariali dall'articolo 6 D.M. 21.5.2009.